

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2015-2017

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 in data 30/10/2015

Art. 1. Premessa

La legge n.190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è indirizzata, non solo, a prevenire i fenomeni di illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione ma, anche quelle situazioni che evidenziano il malfunzionamento della stessa a causa dell'uso a fini privati e distorti delle funzioni che vengono attribuite.

La legge è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d'Etats Contre la Corruptione*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

La legge n.190/2012 interviene sul Codice Penale integrando lo stesso con alcune fattispecie di reato rivolte ai soggetti incaricati di un pubblico servizio e che svolge la propria attività all'interno della stessa.

La legge individua la CIVIT quale Autorità Nazionale anticorruzione e tutti gli altri organi incaricati di promuovere ed attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione all'interno delle strutture e degli apparati della pubblica amministrazione.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione si applica a tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 1 legge 190/2012.

Il percorso normativo individuato dall'Ente Parco per addivenire alla predisposizione del Piano tiene conto della previsione normativa e delle linee di indirizzo dettate:

- dalla circolare della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica n° 1 del 25.01.2013;
- dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

In base agli strumenti di cui sopra occorre che l'Ente Parco provveda, in base al Piano Nazionale Anticorruzione e delle conseguenti di linee guida per le pubbliche amministrazioni, per la prima predisposizione dei Piani Triennali di competenza:

- 1. alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.1 c.7, della L.190/2012
- 2. alla mappatura delle aree a rischio;
- 3. alla programmazione della formazione del personale.

Art. 2. Gli attori del contrasto alla corruzione

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2.1. L'Autorità nazionale anticorruzione

L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e

degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;

- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Art. 3. Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Nell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato nel Direttore f.f..

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

• entro il 31 gennaio di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della

Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 c. 8 L.190/2012);

- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblica nel sito web dell'amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- riferisce nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno sull'attività svolta.

Art. 4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Art. 5. Il termine per l'approvazione del Piano

Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico ogni anno entro il 31 gennaio.

Il presente piano viene pertanto predisposto, nel rispetto delle linee guida proposto dal Comitato Interministeriale e del Piano Nazionale Anticorruzione.

Art. 6. Piano anticorruzione

Il Piano anticorruzione viene proposto all'approvazione, poichè qualora nell'ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a risponderne personalmente qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

Per queste motivazioni, il sottoscritto Dirigente Dott. Francesco Maria Pititto, nominato responsabile della prevenzione della corruzione con Delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 31/07/2013 propone il seguente Piano anticorruzione.

Art. 7. Mappatura delle aree a rischio

Una delle finalità cui risponde il piano è quella di individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

La legge 190/2012 dà una prima indicazione e dispone che tra le attività da monitorare vi siano quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 e che per l'Ente Parco sono:

- a. le attività oggetto di autorizzazione, concessione e pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle norme generali di cui alla L.394/1991, alla L.R. n.10/2003 alla L.R. n. 48/1990 ed ai vari regolamenti generali e di settore. In quest'ambito sono ricomprese le attività di rilascio pareri e nulla osta.
- b. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le procedure in economia, le locazioni attive e passive, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative all'esecuzione dei contratti, all'approvazione di varianti in corso d'opera di lavori, ed ai relativi collaudi e liquidazioni ed in generale la contabilità finale;
- c. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
- e. le materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art.53 d.lgs.165/2001).
- f. le materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art. 54 d.lgs.165/2001) di cui al D.P.R. 16.04.2013 firmato dal Capo dello Stato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- 8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Il controllo di attuazione dei controlli amministrativi e di gestione sarà attuato due volte l'anno. I Responsabili dei procedimenti amministrativi forniranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutti i giustificativi a supporto della propria attività e a motivazione dei propri provvedimenti, nonché il mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o qualsiasi anomalia accertata.

Di tale monitoraggio ne sarà preso atto con apposito verbale conclusivo di tutti i controlli effettuati.

I Responsabili dei procedimenti amministrativi dei vari uffici concorrono con il Responsabile della prevenzione a :

- collaborare al fine di individuare gli ulteriori ambiti di elevato rischio;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- diversificare negli affidamenti diretti in economia, i fornitori e i prestatori di servizi, in applicazione dei principi di rotazione e trasparenza amministrativa;
- informare tempestivamente il Responsabile del mancato rispetto del presente piano da parte dei dipendenti cui sono preposti cui ne sarà data copia.

Il Responsabile della corruzione individua i dipendenti che di volta in volta dovranno partecipare ad un programma formativo e favorisce la loro partecipazione ad ulteriori percorsi formativi in materia.

A partire dall'anno 2014 sono stati inseriti nel piano annuale di formazione per il personale, argomenti inerenti le attività a rischio di corruzione, con particolare riferimento ai contenuti della Legge 190/2012, prevedendo se del caso approfondimenti sui temi della legalità e dell'etica nonché sulle le norme in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

9. Gli obblighi di trasparenza

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, per le attività a più elevato rischio di cui al precedente art. 7, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione di consiglio. La pubblicazione sul sito internet del Parco dei provvedimenti conclusivi di cui al comma precedente costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione.

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 7 sono pertanto pubblicati nelle apposite sottosezioni del sito ufficiale dell'Ente Parco nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Determinazioni e deliberazioni saranno prima pubblicate all'Albo pretorio online, quindi raccolte nei casi di cui all'art 26 del D.lgs. n. 14.03.2013 n. 33 nelle specifica sezione del sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e rese disponibili, per chiunque, per un periodo quinquennale. Saranno altresì rese disponibili le informazioni ex art 1 comma 32 della Legge 190/2012 relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture. A tal proposito costituiscono criterio fondamentale nei bandi, avvisi, lettere invito,a pena di esclusione, il rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità ex art 1 comma 17 Legge 190/2012.

Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, da quelli di cui al comma 1, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente per cinque anni, adottando eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il diritto all'oblio.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti all'uopo utilizzati - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990).

I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune).

Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla Pubblica Amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

E' fatta salva l'applicazione della Legge sulla Privacy in materia di dati personali e loro tutela.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex Dlgs n. 150/2009) e s.m.i.

10. Responsabilità

Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. XII, XIII, XIV, legge 190/2012.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione. La mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, attraverso la posta elettronica certificata, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante PEC, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

11. Norme transitorie

All'eventuale revisione/completamento della mappatura, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione e contrasto e alla definizione del processo di monitoraggio per l'implementazione del Piano, provvederà il responsabile della corruzione secondo le indicazioni del Piano Nazionale, con il coinvolgimento di tutti gli uffici del Parco.

Il responsabile della corruzione, coadiuvato dai responsabili dei procedimenti amministrativi dei vari servizi provvede fin da subito al monitoraggio delle attività con la verifica del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti relativi alle attività sopra elencate.

Il piano anticorruzione comprenderà l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. sulla trasparenza «Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni», ivi compresa l'adozione del Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), adottato da parte del Governo ai sensi dell'art 1 comma 35 della Legge 190/2012, con D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

RISCHI DA EVITARE

In ogni comunicazione afferente la materia anticorruzione, nelle proposte, nei regolamenti, nelle attività:

- 1. Occorre evitare l'agevolazione di un clima di diffidenza nella PA, ma il sistema deve tendere all'autocorrezione e al miglioramento continuo.;
- 2. Evitare l'eccessiva pesantezza delle procedure di controllo e monitoraggio. Le procedure di controllo e di monitoraggio non devono diventare autoreferenziali e in auto-espansione. Pochi controlli a campione, pochi indici di riferimento da prendere in esame, poche risorse umane da coinvolgere;
- 3. Evitare che il Piano degli Obiettivi, il regolamento sui controlli e il piano anticorruzione non vedano una regia unitaria e una visione panoramica del fenomeno corruzione da combattere a livello sistematico con diffusione della cultura etica e con la eliminazione di potenziali situazioni di interesse.

AZIONI DA PROMUOVERE

- 1. Aumentare la trasparenza che deve tendere ad essere trasparenza totale in ogni modo possibile.
- 2. Aumentare i flussi di informazione qualificati verso i cittadini.
- 3. Promuovere una cultura dell'etica della PA e nella PA, ogni principio etico deve essere conosciuto, riconosciuto anche nei comportamenti quotidiani, senza cadere nell'eccessiva analisi di ogni proprio agire finalizzandola ad una effettiva paralisi dell'azione amministrativa.
- 4. Aumentare il front office automatizzando il back office.
- 5. Dare concreto impulso alla semplificazione: sia del linguaggio sia delle procedure.
- 6. Dare concreto impulso all'informatica giuridica e ad ogni esempio di "risparmio del tempo".

7. Far conoscere nei dettagli la legge 241/90 sia gli articoli della normativa, sia lo spirito della legge

fondamentale sul procedimento amministrativo.

8. Promuovere la centralità del cittadino, nel pieno rispetto delle esigenze degli utenti che fondano

con le loro necessità il motivo per cui esistono pratiche e pubblici dipendenti.

9. Promuovere la cultura del rispetto reciproco sia delle necessità dei cittadini sia dei ruoli dei

dipendenti che devono operare quotidianamente per i servizi.

All. A

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI -CODICE PENALE-

Fattispecie di reato considerato: Art. 314 C.P. Peculato.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o

servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne

appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo

di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita". Tra i principali rischi si annovera l'utilizzo non conforme di beni e denaro di proprietà

dell'ente.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinente al proprio contesto di riferimento, così come

precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o

del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Tra i principali rischi si annovera l'utilizzo non conforme di beni e denaro provenienti da terzi.

L'ente Parco valuta quindi come direttamente attinente al proprio contesto di riferimento, così come

precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 317 C.P. Concussione.

10

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

L'Ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di corruzione attiva e passiva.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 318 C.P. Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

L'Ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di corruzione attiva e passiva.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 319 C.P. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni."

L'Ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di corruzione attiva e passiva.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

L'Ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di corruzione attiva e passiva.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione.

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

L'Ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento a ipotesi di corruzione attiva e passiva.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 323 C.P. Abuso di ufficio.

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

L'Ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto.

L'Ente Parco valuta quindi come direttamente attinenti al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 326 C.P. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni."

L'Ente Parco ravvisa un apprezzabile interesse o vantaggio nella commissione del reato in oggetto e a valuta come comunque attinenti, sia pure in misura limitata, al proprio contesto di riferimento, così come precedentemente illustrato, le fattispecie di reato in oggetto.

Fattispecie di reato considerato: Art. 328 C.P. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa."

Fattispecie di reato considerato: Art. 331 C.P. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

"Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098."

Fattispecie di reato considerato: Art. 346-bis. C.P. Traffico di influenze illecite.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Fattispecie di reato considerato: Art. 353 C.P. Turbata libertà degli incanti.

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà."

L'ente Parco ravvisa un significativo interesse o vantaggio nella commissione dei reati in oggetto con riferimento alla corruzione e concussione nell'ambito di procedimenti di gara ad evidenza pubblica o comunque soggette al d.lgs. 163/2006 indette dall'Ente Parco.